

## IL TRIBUNALE DI VICENZA

Sezione Prima Civile

riunito in Camera di Consiglio in persona dei  
Magistrati:

dr. Gaetano Campo Presidente

dr. Giuseppe Limitone Giudice rel.

dr. Giulio Borella Giudice

nella procedura di omologazione di concordato preventivo iscritta a ruolo il 1.7.2015 al n. 5364/2015 R.G., proposto dalla società [REDACTED] srl, in liquidazione, con sede in [REDACTED] (VI), via [REDACTED] n. 17/1;

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

- letto il ricorso depositato il 2.5.2014 con cui la società [REDACTED] srl, in liquidazione, in persona del legale rappresentante, ha proposto domanda per ammissione alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni;

- visto il decreto depositato il 29.5.2014 con cui il Tribunale ha dichiarato l'ammissibilità

della proposta e ha disposto l'apertura della procedura di concordato preventivo;

- verificato l'intervenuto deposito da parte del ricorrente, nei termini assegnati, della somma indicata nel decreto di ammissione e ritenuta necessaria per l'intera procedura;

- letta la relazione del C.G. di cui all'art. 172 l.f. del 1.11.2014, integrata il 18.5.2015;

- convocata l'adunanza dei creditori per la data fissata nel decreto e procedutosi, da ultimo in data 29.5.2015 alle votazioni sulla definitiva proposta del debitore;

- verificato che nei 20 giorni successivi all'adunanza dei creditori il concordato è risultato approvato dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto ai sensi dell'art. 177 l.f., atteso che, sull'ammontare totale di questi crediti, pari ad € 7.011.842,86, hanno espresso voto favorevole all'approvazione del concordato creditori rappresentanti crediti per totali € 3.922.071,54, superando la maggioranza dei crediti ammessi al voto, pari ad € 3.505.921,45, e creditori per un

totale di € 3.089.771,32 hanno espresso invece voto contrario;

- fissata avanti il Tribunale l'udienza del 24.7.2015, poi rinviata al 2.10.2015, per l'inizio del giudizio di omologazione ed ivi sentite le parti;

- letto il parere del C.G. ex art. 180 l.f. del 13.7.2015;

- rilevato che è stata prevista nella proposta di concordato la divisione dei creditori in n. 3 classi;

- considerato che, nel corso del giudizio di omologazione e precisamente nel parere ex art. 180 l.f., cui si rimanda per un più diffuso sviluppo argomentativo e contabile, confermato all'udienza del 2.10.2015, il C.G. ha ritenuto che il concordato può realizzare lo scopo del pagamento ai creditori chirografari della percentuale di circa il 50% (corrispondente alla somma fissa attribuita di € 349.901,00) per la classe 1°; del 7,4% per la classe 2°; del 11,4% per la classe 3°; entro 24 mesi dall'omologazione del concordato.

Ritenuto, quanto all'opposizione di [REDACTED] spa (creditore di classe dissenziente) depositata il 14.7.2015, da un lato, che non si ravvisano profili di illegittimità nella formazione delle classi, atteso che esiste una ragione economica che unisce i loro appartenenti (fornitori strategici nella prima, banche nella seconda, altri creditori nella terza), e nulla vieta di formare le classi nel modo più consono al risultato utile dell'approvazione del concordato, essendo proprio questo lo scopo delle classi, e, dall'altro lato, che i profili di convenienza della proposta di concordato sono già stati esaminati dal C.G., sotto ogni aspetto, nelle relazioni ex art. 172 l.f., portate a conoscenza dei creditori ai fini del voto, e non possono che essere qui ribaditi, rinviando alla lettura delle medesime relazioni, rimarcando tuttavia in modo assorbente che l'onere della prova circa la miglior convenienza della procedura fallimentare rispetto a quella concordataria grava sull'opponente, e non è stato qui minimamente assolto, se non a livello meramente ipotetico-argomentativo.

Ritenuto, quanto all'opposizione della Cassa  
██████████ ██████████ depositata il 24.7.2015,  
tesa esclusivamente a verificare la tenuta del  
concordato anche nel caso di collocazione del suo  
credito nel rango privilegiato, che l'importo del  
credito di € 58.779,31 non incida sulla formazione  
delle maggioranze, restando da stabilire nelle sedi  
competenti l'effettiva collocazione del credito,  
per il quale comunque esiste apposito fondo rischi.

In applicazione del comma 4 dell'art. 180 l.f.  
rileva, ai fini dell'approvazione del concordato,  
l'accertamento del raggiungimento della maggioranza  
dei crediti ammessi (comma 1 dell'art. 177 l.f.)  
che, nel caso di specie, è stato accertato dal C.G.  
e dal G.D. con il decreto che ha verificato  
l'intervenuto voto favorevole di più della metà dei  
crediti ammessi, e alle cui risultanze il Tribunale  
ritiene di doversi attenere alla luce degli atti  
depositati, né vi è contestazione sui dati numerici  
forniti dal C.G.

Va quindi ritenuto che sussistono tutte le  
condizioni di legge per l'omologazione della

proposta concordataria da parte del Collegio ai sensi dell'art. 180, co. 4, prima parte, l.f.

Ritenuto che lo stato di crisi denunciato dall'imprenditore integri gli elementi dello stato di insolvenza, atteso che non viene eseguito il pagamento integrale dei debiti alla scadenza, come risulta dagli atti.

Ragioni di economia di costi per la procedura, anche in considerazione della non particolarmente complessa attività liquidatoria da realizzare, consentono di nominare liquidatore della procedura lo stesso Commissario Giudiziale.

Poiché peraltro l'immutato art. 185 l.f. ha mantenuto in capo al G.D. un compito di vigilanza, dovranno comunque essere fornite informazioni sulle attività poste in essere dal Commissario Liquidatore per attuare la proposta concordataria da compiere mediante deposito presso la cancelleria dei fallimenti di relazione semestrale illustrativa dello stato della liquidazione.

Si ritiene pertanto di dover indicare di seguito le concrete modalità di esecuzione della liquidazione:

- il Liquidatore **dovrà tenere informati** il C.G. ed il Comitato dei creditori in ordine all'andamento generale della liquidazione mediante riunioni collegiali da convocarsi almeno ogni mese nonché ogni qualvolta si debbano concludere operazioni di particolare rilevanza e dovrà presentare al medesimo Comitato dei creditori una relazione semestrale scritta sull'attività svolta, copia della quale, corredata dell'approvazione da parte del Comitato dei creditori, verrà depositata presso la cancelleria del Tribunale;

- il Liquidatore provvederà, entro tre mesi dal deposito del presente decreto, alla formazione definitiva dell'**elenco dei creditori anteriori**, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, sulla base dei titoli giustificativi dei loro crediti; l'elenco sarà depositato presso la cancelleria fallimenti e ne verrà data notizia, mediante posta elettronica certificata, a tutti i

creditori, con l'avvertimento che l'elenco potrà essere consultato e discusso da ogni interessato al fine di dirimere eventuali controversie;

- il Liquidatore potrà procedere alla realizzazione del **compendio mobiliare** e alla **riscossione dei crediti** con le forme che riterrà più opportune in considerazione del prezzo offerto e dei tempi di realizzo (qualora il prezzo offerto fosse inferiore a quello di stima dovrà munirsi del parere del Comitato dei creditori);

- il Liquidatore, previa acquisizione del parere del Comitato dei creditori e, se necessario, unitamente al legale rappresentante della società, potrà procedere alla **vendita di beni immobili** anche a trattativa privata e al compimento degli **atti eccedenti l'ordinaria amministrazione** (comprese le transazioni e riduzioni di crediti); del compimento di tali atti informerà il G.D. e, qualora manchi il consenso anche di uno solo dei componenti il Comitato dei creditori, richiederà l'autorizzazione del G.D.;



- analogamente provvederà il Liquidatore per la nomina di avvocati, coadiutori o ausiliari tecnici;

- le somme comunque riscosse dal Liquidatore saranno immediatamente depositate in un **conto corrente** intestato alla procedura ed acceso presso il medesimo Istituto bancario in cui è stato autorizzato il deposito della cauzione versata dall'imprenditore per le spese di procedura; i prelievi dal conto corrente potranno essere effettuati direttamente dal Liquidatore; una copia dell'estratto conto bancario sarà rimessa trimestralmente ai componenti del Comitato dei creditori e depositata agli atti della procedura;

- il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito **libro giornale**; provvederà inoltre direttamente al pagamento delle spese di giustizia e di amministrazione, evidenziando l'importo e il dettaglio delle stesse nelle relazioni periodiche semestrali approvate dal Comitato dei creditori;

- il Liquidatore provvederà a ripartire le disponibilità liquide tra i creditori concorrenti, mediante **piani di riparto**, secondo l'ordine di cui all'art. 111 l.f., che saranno sottoposti al parere del Comitato dei creditori; i **pagamenti** ai singoli creditori saranno effettuati mediante assegni circolari non trasferibili o bonifici bancari che l'Istituto bancario indicato nel precedente punto invierà direttamente agli interessati su richiesta del Liquidatore, rimettendo al Giudice Delegato l'elenco degli assegni spediti o la distinta dei bonifici eseguiti;

- il Liquidatore provvederà ad informare tempestivamente il G.D. e il Comitato dei creditori di ogni circostanza che determini l'impossibilità di pervenire alla corretta attuazione della proposta di concordato ed in particolare al pagamento dei crediti prededucibili e assistiti da cause di prelazione e della percentuale offerta ai crediti chirografari, come pure segnalerà al Comitato dei creditori e al G.D. le spese di

procedura che dovessero eccedere le disponibilità dell'apposito deposito giudiziario;

- al termine dell'incarico, il Commissario Liquidatore presenterà il **conto della gestione** ai sensi dell'art. 116 l.f. e chiederà al G.D. di emanare gli opportuni provvedimenti accertanti l'intervenuta esecuzione del concordato.

Le spese del giudizio restano a carico della società.

Il presente decreto verrà pubblicato ai sensi dell'art. 17 l.f., a cura della cancelleria, e comunicato al debitore e al Commissario Giudiziale, che provvederà a darne notizia ai creditori ai sensi dell'art. 180, co. 5, l.f.

P. Q. M.

Visto l'art. 180 l.f.

Il Tribunale di Vicenza,

definitivamente pronunciando nel giudizio di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni proposto dalla società **██████████ srl, in liquidazione**, con sede in **██████████ (VI), via ██████████**

n. 17/1, con domanda presentata il 2.5.2014, così provvede:

omologa il concordato preventivo di cui all'indicata proposta;

dispone che alla liquidazione dei beni e alla ripartizione dell'attivo provveda il Commissario Liquidatore con le modalità indicate, e sotto il controllo del C.G.;

nomina Commissario Liquidatore la rag. [redacted] di Vicenza;

dispone che il Liquidatore effettui entro 30 gg. la pubblicità prevista dall'art. 490, co. 1, c.p.c.;

conferma il Comitato dei creditori già nominato;


dispone la pubblicazione del decreto a norma dell'art. 17 l.f. e la comunicazione, a cura della cancelleria, al debitore, nonché al Commissario Liquidatore.

Così deciso nella Camera di consiglio in Vicenza il 17.12.2015.

Il Giudice est.

*[Handwritten signature]*

IL PRESIDENTE  
*[Handwritten signature]*



Il Collaboratore di Cancelleria

Depositato in Cancelleria il

|                      |
|----------------------|
| TRIBUNALE DI VICENZA |
| 21 GEN 2013          |
| IL CANCELLIERE       |

Il Collaboratore di Cancelleria

FallimentieSocieta'.it